

## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ETTORE MARIA LOMBARDI

### FATTO

Nel ricorso presentato, la parte ha dedotto di aver stipulato un contratto di finanziamento contro cessione del quinto degli emolumenti, estinto anticipatamente. Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, chiede che l'Arbitro condanni la resistente al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB per un importo complessivo pari a 576,08 euro, oltre agli interessi al tasso legale, le «spese per assistenza difensiva quantificate» in 200,00 euro e la refusione del contributo di 20,00 euro per le spese di procedura.

Nel controdedurre, la parte resistente ha precisato che in seguito all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento, si provvedeva a stornare gli interessi nominali sulle rate a scadere al tasso convenzionale pattuito; nonostante il corretto comportamento dell'intermediario, la ricorrente avanzava apposito reclamo, lamentando la mancata restituzione di quota parte delle commissioni accessorie e delle spese fisse; a fronte del reclamo, si informava la ricorrente che le richieste di rimborso avanzate non risultavano suscettibili di accoglimento; ciò nonostante, parte ricorrente reiterava le medesime richieste in sede di ricorso; che con riferimento alla pretesa restituzione di tutti i costi (senza alcuna distinzione tra costi *recurring* e *up front*), si rileva che il testo italiano dell'art. 16 della Direttiva e il conseguente testo dell'art. 125-sexies del TUB, non generano ambiguità e sono chiari nel collegare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi correlati alla restante durata del contratto; inoltre, si ritiene che la sentenza della CGUE non sia invocabile direttamente dal consumatore nella disciplina dei rapporti privatistici, dal momento che la stessa interpreta una Direttiva che non ha natura "*self-executing*", quindi non destinata a produrre effetti nei rapporti c.d. orizzontali; che, per quanto concerne la richiesta di rimborso delle commissioni accessorie, il compenso



dovuto all'intermediario per l'attività prestata per la conclusione dell'affare, non costituisce un costo soggetto a formazione nel corso del tempo, poiché è interamente maturato all'atto del perfezionamento del contratto rimanendo indipendente rispetto alle sorti successive del contratto e, quindi, anche all'estinzione anticipata del debito; pertanto, le provvigioni non possono essere suscettibili di alcun rimborso; che, inoltre, il documento "Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori", prevede espressamente l'esistenza di provvigioni a carico del mutuatario nonché la loro natura irripetibile; al cliente è stata garantita la correttezza, la completezza e la comprensibilità delle informazioni, al punto che vi è una chiara specificazione delle attività ricomprese in tale voce di costo e della loro esatta natura; che, in merito alla richiesta di rimborso delle spese contrattuali, tanto nel contratto quanto nel relativo foglio informativo, le spese fisse contrattuali vengono identificate come costi per i servizi d'istruttoria e notifica del contratto, ed ogni altro costo necessario per il suo perfezionamento; la natura di tale voce di costo viene specificata nella documentazione contrattuale, da cui risulta che questa fa riferimento ad attività che si sono esaurite con il perfezionamento del contratto (attività istruttorie), quali spese di gestione non soggette a maturazione nel corso del tempo; che del pari andrà rigettata la domanda di rimborso delle spese per assistenza difensiva, in quanto priva di fondamento, stante anche il carattere stragiudiziale della controversia. Pertanto,

In conclusione, si confida che codesto spettabile Arbitro Bancario Finanziario, *contrariis reictis* e premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, voglia così decidere:

**IN MERITO ALLA RIPETIZIONE DELLA QUOTA PARTE DELLE PROVVISIIONI:**

**in via principale e nel merito:**

respingere la richiesta di rimborso delle commissioni accessorie, accertando che le stesse remunerano un'attività che si è esaurita con il perfezionamento del contratto di finanziamento (come risulta documentato dalle clausole contrattuali del finanziamento, trasparenti e di immediata intellegibilità) e, pertanto, non sono rimborsabili in caso di anticipata estinzione del finanziamento medesimo.

**IN MERITO ALLE PRETESE DI RIMBORSO DELLE SPESE FISSE CONTRATTUALI:**

**in via principale e nel merito:**

respingere la richiesta in questione per i motivi sopra specificati.

**IN MERITO ALLA RICHIESTA DI CONTROPARTE DI RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI:**

**in via principale e nel merito:**

respingere le richieste di rimborso in questione per i motivi addotti.

**Respingere altresì ogni richiesta ulteriore, in quanto infondata.**

## **DIRITTO**

Il Collegio, nel procedere all'esame del ricorso, richiama i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525 del 2019, secondo cui «A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio





Quanto, inoltre, alla restituzione dell'indennizzo di estinzione anticipata, è dovuta, in applicazione del principio di diritto enunciato dal Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5909 del 2020, per cui *«La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.»*. Ne segue che, al netto dei rimborsi già effettuati, la somma da rimborsare è pari a 395,95 euro, oltre interessi legali dal reclamo al saldo (cfr. Collegio di coordinamento n. 5304 del 2013), e non coincide con quanto richiesto dal ricorrente che ha applicato il criterio del *pro rata temporis* a tutte le voci richieste.

Si precisa, da ultimo, che, trattandosi di ricorso presentato successivamente all'entrata in vigore delle nuove *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari ABF*, ai sensi di quanto previsto nella nota (3) di pag. 25 delle predette *Disposizioni*, l'importo contenuto nelle pronunce di accoglimento è arrotondato all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, e per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

In merito alla rimborsabilità delle spese legali, secondo quanto affermato dal Collegio di coordinamento n. 3498 del 2012 e, da ultimo, dal Collegio di Coordinamento n. 6174 del 2016, si afferma che *“... le spese di assistenza professionale, che peraltro debbono essere state chieste già nel reclamo, non sono di regola dovute e, quindi, la relativa domanda non può trovare accoglimento; costituisce eccezione al suddetto principio l'ipotesi in cui l'intervento del professionista sia stato reso necessario dal comportamento particolarmente e ingiustificatamente ostile e ostruzionistico tenuto dall'intermediario resistente”*. In considerazione, quindi, della serialità del contenzioso in essere in materia di cessione del quinto, in linea con l'orientamento già espresso dal Collegio di Coordinamento, le spese legali non costituiscono un pregiudizio suscettibile di essere ristorato.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 396,00 (trecentonovantasei/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARCELLO MARINARI